



COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)

Sede: Piazza Roma, 13 CAP 64041 Tel. 0861.979142 Fax 0861.979225 c.f. 00179510672

Ordinanza n° 16/2020 - ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: MANIFESTAZIONE DEL 15 AGOSTO 2020 DENOMINATA "IL LANCIO DEL PIATTO" IN CASTELLI CENTRO STORICO. MISURE COMPLEMENTARI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020;

Considerato che Il Sindaco è Autorità territoriale di Protezione Civile oltre che in materia sanitaria;

Ritenuto necessario prevedere particolari e più stringenti criteri da adottare in occasione della manifestazione pubblica che si terrà, nella giornata del 15/08 p.v., nel centro storico del capoluogo denominata "Il lancio del piatto", durante la quale si prevede un più intenso e concentrato afflusso di pubblico e partecipanti;

Ritenuto, quindi, in ragione della peculiarità della manifestazione citata, dal punto di vista sanitario e del rischio di contagio connesso, di definire comunque la necessità che, in virtù della presumibile difficoltà di rispettare un rigido "distanziamento sociale" il pubblico ed i partecipanti indossino mascherine idonee e complementari al confermato distanziamento fisico;

Visto l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.112 e ss.mm.ii, in base al quale i sindaci sono autorizzati ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Sindaco e in forza del quale il medesimo è considerato autorità sanitaria territoriale;

ORDINA

1. Il metro di distanziamento imposto da disposizioni e protocolli vigenti in materia, per il contenimento del contagio da Covid-19 in tutti i contesti sia in spazi al chiuso che all'aperto e caratterizzati da posizioni fisse e prestabilite, è misurato come distanza che intercorre dalle rime buccali dei soggetti interessati.
2. In concomitanza dello svolgimento della manifestazione denominata "Il Lancio del Piatto", che si terrà nella giornata del 15/08 p.v. nel centro storico del capoluogo, per le motivazioni di cui in premessa, l'accesso pedonale all'area, già oggetto dell'Ordinanza n.14/2020, è consentito, oltre che nel rispetto delle norme vigenti afferenti al distanziamento fisico, all'igiene delle mani ed all'attenzione scrupolosa nel non toccare il viso, il naso, gli occhi e la bocca, **esclusivamente** utilizzando mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, in ogni caso idonee a fornire un'adeguata barriera e permettano di coprire dal mento al di sopra del naso".

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'art.3 della L.241/1990, entro 60 giorni dalla sua sottoscrizione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla sottoscrizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.°1199.

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.7-bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.


DISPONE

Che la presente ordinanza, oltre da essere pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Castelli, venga portata a conoscenza della cittadinanza a mezzo di appositi avvisi indicativi ed informativi da apporre in prossimità e sulle vie e spazi pubblici interessati dai lavori di rifacimento della segnaletica di che trattasi;

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa per competenza e/o opportuna conoscenza ai seguenti Enti ed Uffici:

- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castelli;
- al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
- al Responsabile della Polizia Municipale;
- al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Castelli;

CASTELLI il 13/08/2020



Il Sindaco
Rinaldo SECA